

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Aumento dei posti e proroga dei termini del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilità applicabile ai magistrati amministrativi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5 che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16 che prevede il diritto e le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilità;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art. 14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell'organico dei magistrati amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2005, n. 75;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e in particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso, nonché l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che dà attuazione alla delega di cui al predetto art. 49, e in particolare l'art. 7, recante le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017, n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 – budget 2016 e delle cessazioni dell'anno 2016 – budget 2017, ottantuno unità di personale con qualifica di referendario TAR, di cui quaranta unità da bandire nel triennio 2017-2019, come risulta dalla Tabella 3, parte integrante dello stesso decreto;

Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1, commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti in pianta organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186/1982;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare l'art. 1, comma 320;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, che ha inserito il comma 320-*bis* nell'art. 1 della predetta legge n. 145/2018, incremen-

tando la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa e sostituendo la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa;

Vista la delibera n. 25 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 aprile 2020, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale, con la previsione dell'aumento dei posti previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021, di indizione del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale nel ruolo della magistratura amministrativa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021;

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'aumento di venti unità della dotazione organica nel ruolo dei consiglieri, primi referendari e referendari di Tribunali amministrativi regionali;

Vista la delibera n. 33 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 12 marzo 2021, con la quale l'organo di autogoverno ha deliberato «l'ampliamento da quaranta a sessanta del numero dei posti banditi con il concorso, per titoli ed esami, a referendario di tribunale amministrativo regionale nel ruolo della magistratura amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021» e «la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ulteriori 10 giorni, rispetto all'attuale termine di scadenza di cui al bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021»;

Ritenuta, quindi, la necessità di disporre, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella citata delibera n. 33, l'ampliamento da quaranta a sessanta del numero dei posti previsti dall'art. 1 del citato decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021, nonché la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso bandito con il decreto medesimo di ulteriori dieci giorni, rispetto al termine di scadenza ivi previsto;

Vista la Convenzione concordata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la giustizia amministrativa e la Corte dei conti, perfezionata in data 27 gennaio 2021 in merito all'utilizzo del Portale «Concorsion-line» della Corte dei conti, per l'espletamento in modalità digitale della

procedura concorsuale volta al reclutamento di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale;

Visto l'Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) n. 2016/679, stipulato in data 1º febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia amministrativa;

Visto l'atto di designazione della Corte dei conti quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), sottoscritto in data 3 febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia amministrativa, ed accettato in data 4 febbraio 2021 dalla Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. I posti del concorso di secondo grado a referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 in data 19 febbraio 2021, sono elevati da quaranta a sessanta.

Art. 2.

1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso bandito con il decreto di cui all'art. 1 sono ampliati di ulteriori dieci giorni rispetto all'attuale termine di scadenza, fermo restando il limite orario delle ore 17,00 per l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

2. È confermata ogni altra disposizione prevista dal decreto di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 23 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

21E03404